

ID 4534 PNRR LAS.21.00024. Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 - Genova.

CIG 9249533C16 CUP D31D20000590001

F.A.Q.

Alla data del 13.06.22

Domanda: In riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se le lavorazioni di cui alle categorie OS8 e OS4 comprese nella categoria prevalente OG1, possono essere eseguite direttamente dall'impresa concorrente in possesso della sola categoria OG1, oppure le stesse possono essere subappaltate per intero, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Risposta: *In conformità alle disposizioni del Bando di gara ed ai sensi dell'art.12, comma 2 lett. a), della Legge 80/2014, l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata nel Bando di gara come categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, oppure subappaltare anche per intero le lavorazioni OS8, OS4, OS28 e OS30 esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.*

Inoltre per i lavori relativi alle categorie OS4, OS28 e OS30 vige l'obbligo d'esecuzione da parte d'installatore avente i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

Si precisa che la categoria prevalente OG1 NON può essere subappaltata per un valore complessivo corrispondente al 59,97% della categoria stessa, in quanto DEVONO ESSERE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA APPALTATRICE le seguenti lavorazioni: SOSTITUZIONE INFISSI VETRATI E ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA.

Domanda: quale documento devo caricare su piattaforma Sintel, con riferimento al requisito amministrativo "Rapporto sul Personale", in quanto la mia impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 50?

Risposta: *in fase di caricamento su piattaforma Sintel dei files relativi al completamento della busta amministrativa, nel caso in cui l'operatore economico non occupi oltre 50 dipendenti, non essendo dovuta la trasmissione del Rapporto sul Personale, quest'ultimo inserisce una dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante, in formato pdf e sottoscritta digitalmente in cui espliciti che non è dovuta la trasmissione del Rapporto sul Personale in quanto l'operatore economico non occupa oltre 50 dipendenti.*

Domanda: l'operatore economico è in possesso di attestazione SOA OG1 III, OS6 III-BIS, OS28 I, considerata la natura dei lavori ovvero fornitura e posa in opera di nuovi serramenti in alluminio chiede se è possibile partecipare alla procedura con la propria categoria specialistica OS6 III-BIS.

Risposta: *il possesso della SOA OG1 cl.3 risulta non sufficiente per soddisfare il requisito previsto dal bando di gara, inoltre il possesso di ulteriori attestazioni SOA riferite ad altre categorie esula da quanto richiesto dal bando ai fini della qualificazione a questa procedura di gara.*

Si precisa a tal fine che:

La categoria prevalente OG1 risulta categoria di opera generale a qualificazione obbligatoria.

Il requisito di partecipazione previsto dal Bando ai punti III.1.2-3 risulta essere il possesso dell'Attestazione SOA OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – classifica livello IV ovvero, ai sensi dell'art. 61 c.2 del D.P.R. 207/10, il possedere un'Attestazione SOA per la Categoria OG1 Classifica III-bis.

L'operatore economico che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare alla gara d'appalto, può associarsi in raggruppamento, esclusivamente di tipo orizzontale, ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione.

Si rappresenta che in caso di raggruppamento la "somma", ex art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, delle qualifiche possedute nella categoria OG1 dalle imprese componenti il raggruppamento deve soddisfare il requisito richiesto dal Bando di gara che prevede un'unica categoria prevalente OG1 di importo Euro 1.544.414,78.

Inoltre è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG1 secondo la disciplina contenuta nell'art. 89 D.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda la categoria OS6, la stessa risulta categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria che può essere eseguita anche da imprese qualificate nella categoria di opere generali a qualificazione obbligatoria OG1 (Cons. Stato, sez.V, 12.07.2010 n. 4481, Parere Anac n.149 del 14/09/2011).

Domanda: In riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se le lavorazioni di cui alle categorie OS8 e OS4 comprese nella categoria prevalente OG1, possono essere eseguite direttamente dall'impresa concorrente in possesso della sola categoria OG1, oppure le stesse possono essere subappaltate per intero, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Risposta: *In conformità alle disposizioni del Bando di gara ed ai sensi dell'art.12, comma 2 lett. a), della Legge 80/2014, l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata nel Bando di gara come categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, oppure subappaltare anche per intero le lavorazioni OS8, OS4, OS28 e OS30 esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.*

Inoltre per i lavori relativi alle categorie OS4, OS28 e OS30 vige l'obbligo d'esecuzione da parte d'installatore avente i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

Si precisa che la categoria prevalente OG1 NON può essere subappaltata per un valore complessivo corrispondente al 59,97% della categoria stessa, in quanto devono essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni: sostituzione infissi vetrati e isolamento termico di copertura

Domanda: Con riferimento al requisito "Rapporto sul personale" per la partecipazione alla procedura segnaliamo quanto segue: la scrivente impresa è tenuta a presentare il rapporto solo dal 03/12/2021 con l'entrata in vigore della legge 162/2021 - art.3, quando l'obbligo è stato esteso alle aziende con oltre 50 dipendenti; inoltre il termine per presentare il rapporto è prorogato al 30/09/2022, e a tutt'oggi nel portale del Ministero del Lavoro non è disponibile il prospetto per adempiere al suddetto obbligo. Chiediamo pertanto indicazioni per la partecipazione alla gara.

Risposta: *L'operatore economico, in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell'art.5 del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, deve, in primo luogo, rendere autodichiarazione compilando la specifica sezione contenuta nell'"All. A - Modello di domanda di partecipazione" e, inoltre, deve allegare alla documentazione amministrativa:*

1- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, biennio 2020-21, redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, riferito al 31 dicembre 2021.

2- attestazione della contestuale trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità

Dato atto che l'Allegato A del Decreto Interministeriale del 29.03.22 per la redazione on line del rapporto in argomento sarà attivo sul portale ministeriale a partire dal 23 cm e la scadenza per la presentazione delle offerte del bando di interesse è prevista il 20 c.m., si invita l'operatore economico a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le previgenti modalità